Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 19 luglio 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 23 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1963, registro n. 41 Difesa-Esercito, foglio n. 186

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

BETTONI Battista, nato a Iseo (Brescia), il 17 gennaio 1899, maresciallo capo dei carabinieri, Comando 3ª Divisione alpina « Julia ». — Comandante di un nucleo carabinieri presso un Reggimento alpino in guerra, svolgeva in tre mesi consecutivi di operazioni, tutta la sua attività nell'assolvimento delle sue mansioni di istituto. Non indugiava a portare al combattimento i suoi carabinieri distinguendosi per valore, coraggio e perizia personale. In successive azioni difensive sotto il tiro delle artiglierie e mortai nemici, organizzava e manteneva in funzione i posti di sbarramento dando esempio costante di completa dedizione al dovere. — Pindo (Grecia), 28 ottobre-11 novembre 1940 - fronte albano-greco 12 novembre 1940-25 gennaio 1941.

(6543)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. 955.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Vergato (Bologna).

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Vergato (Bologna), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. 956.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale industriale e commerciale « G. G. Galletti », di Domodossola (Novara).

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale industriale e commerciale « G. G. Galletti », di Domodossola (Novara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 112. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1963, n. 957.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di via Raffaello - Pescara.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di via Raffaello - Pescara, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1963, n. 958.

Autorizzazione alla Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Trento, ad acquistare un appartamento.

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Trento, viene autorizzata ad acquistare un appartamento sito al primo piano dell'edificio in via Rosmini n. 16, Trento, di proprietà del geom. Cappellini Adelmo, per una superficie complessiva di mq. 218,14, al prezzo di lire 52.000 (cinquantaduemila) al metro quadrato.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 89. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 959.

Autorizzazione all'Unione Italiana dei Ciechi ad accettare un legato.

N. 959. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione Italiana dei Ciechi viene autorizzata ad accettare un legato, costituito da titoli di rendita ed obbligazioni industriali per un importo di L. 100.000, disposto a suo favore dalla defunta sig.na Ada Pagavini, con testamento olografo del 13 settembre 1959, pubblicato per atto a rogito notaio dott. Bruno Privileggio di Udine, in data 16 marzo 1961, numero di rep. 28253, atti n. 10816.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 121. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 960.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Francesco di Assisi, nel comune di Galatone (Lecce).

N. 960. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nardò in data 4 ottobre 1961, integrato con postilla del 23 gennaio 1962 e con due dichiarazioni rispettivamente del 10 ottobre 1961 e 12 febbraio 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di San Francesco di Assisi nel comune di Galatone (Lecce) e al riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 105. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.

Autorizzazione ad estendere l'esercizio alle assicurazioni sulla vita ed approvazione di tariffe e condizioni di polizza alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio alle assicurazioni sulla vita;

Viste la relazione tecnica e le condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni generali e particolari di polizza, presentate dalla Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano:

1) Tariffa 1-*u*, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

2) Tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

3) Tariffa 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

4) Tariffa 6, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

5) Tariffa 5-*u*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

6) Tariffa 7 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

7) Tariffa 10-*u*, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

8) Tariffa 11, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

9) Tariffa 12, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

10) Tariffa 16, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di sua premorienza;

11) Tariffa 11/16, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura crescente, in caso di sua premorienza;

12) Tariffa 30 (MF), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita immediata, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

13) Tariffa 21 (MF), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

14) Tariffa 22-*r* (*MF*), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

15) Tariffa 23 (MF), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

16) Tariffa 24-*r* (MF), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza;

17) Valori di opzione per la conversione in rendita dei capitali esigibili a scadenza nelle forme di tipo misto e termine fisso e in capitali delle rendite differite;

18) Condizioni generali di polizza per le varie forme di assicurazione ordinaria;

19) Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: COLOMBO

(6749)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1963.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Maratea (Potenza).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Maratea (Potenza) in data 20 dicembre 1960, n. 99, con la quale è stato proposto che al territorio di quel Comune venga riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Maratea (Potenza) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche dell'intero territorio del comune di Maratea, è istituita la Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Maratea.

Il prefetto di Potenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(6632)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1963.

Modifica dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede in Udine, approvato con proprio decreto in data 4 aprile 1958 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata in data 9 aprile 1963 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 maggio 1963;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, primo comma; 2, 3, primo e secondo comma; 5, secondo e terzo comma; 6; 7; 15; 17; 18 e 24, primo comma dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede in Udine, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Modificazioni dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede in Udine.

Art. 1 (1° comma).

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese situate nel territorio della provincia di Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Art. 2.

Scopo dell'Istituto è la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese per l'impianto di nuove aziende in provincia di Udine, ovvero per l'ampliamento e l'ammodernamento di quelle ivi esistenti al fine di porre in in valore risorse economiche e possibilità di lavoro locale.

Art. 3 (1° e 2° comma).

Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di lire 1.340.000.000 (unmiliardotrecentoquarantamilioni) e poi aumentato a L. 3.000.000.000 (tremiliardi), è composto di quote di partecipazioni nominative, indivisibili, di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna.

Detto fondo è ripartito come segue:

L. 2.585.000.000 dello Stato;
» 110.000.000 della Banca Cattolica del Veneto;
» 100.000.000 della Cassa di Risparmio di Udine;
» 80.000.000 della Banca del Friuli;
» 25.000.000 della Banca Commerciale Italiana;
» 20.000.000 della Banca Popolare Cooperativa Udinese;
» 20.000.000 della Banca Popolare Cooperativa di Pordenone;
» 10.000.000 della Cassa Depositi e Prestiti « S. Giuseppe » Pordenone;
» 10.000.000 della Banca Popolare Cooperativa di Gemona;
» 10.000.000 della Banca di Spilimbergo « A. Tamai e C. »;
» 5.000.000 della Banca Popolare di Cividale;
» 5.000.000 della Banca Carnica S.p.A. di Tolmezzo;
» 5.000.000 della Banca Popolare di Latisana;
» 5.000.000 della Banca Popolare Cooperativa di Codroipo;
» 5.000.000 dell'Istituto Nazionale Assicurazioni;
» 5.000.000 dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane.

Art. 5 (2° e 3° comma).

L'Istituto può compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni previste dalle norme concernenti detto Istituto.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Istituto può compiere, nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale e con le limitazioni stabilite dall'art. 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, le seguenti operazioni attive:

a) mutui o aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari e immobiliari od anche eccezionalmente da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;

d) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro ordinari;

e) operazioni di anticipazione e di prestito per acquisto di macchine con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dell'art. 2762 del Codice civile.

L'Istituto è autorizzato, altresì, a compiere operazioni di mutuo per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento delle industrie turistico-alberghiere.

A garanzia delle operazioni di cui ai precedenti comma, l'Istituto potrà convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari a norma del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni.

Salvo diversa determinazione dell'Organo di vigilanza, la durata massima delle operazioni non può, singolarmente, superare:

per i mutui, in generale: dieci anni;

per gli speciali mutui turistico-alberghieri, di cui all'art. 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, se destinati alle spese relative alle opere murarie ed impianti fissi ed allo acquisto del terreno o dell'immobile da adattare: quindici anni;

per le sovvenzioni e sconti cambiari o anticipazioni e prestiti per acquisto macchinari: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'Organo di vigilanza, concorrere alla costituzione di società finanziarie aventi sede nel territorio della provincia di Udine e miranti a promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio stesso, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegare nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente superare la misura del 10 % del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

L'Istituto può, altresì, effettuare:

l'acquisto o la costruzione di immobili per uso di propri uffici;

l'acquisto o la vendita di beni, anche immobili, in sede di realizzazione di propri crediti.

Art. 7.

L'Istituto è assoggettato al regime fiscale della legge 27 luglio 1962, n. 1228. Tuttavia, limitatamente alle operazioni di durata inferiore ai tre anni effettuate a favore delle medie e piccole imprese, nonchè ai provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni medesime, l'Istituto continua a fruire delle agevolazioni tributarie, oggettive e soggettive, previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni.

Si applicano altresì all'Istituto le agevolazioni previste dall'art. 28 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato espressamente alla assemblea.

Sono suoi compiti particolari:

a) nominare il vice-presidente nonchè i membri della Giunta esecutiva, scegliendoli fra i componenti del Consiglio;

b) delegare mansioni di carattere esecutivo ad aziende di credito partecipanti approvando le relative convenzioni;

c) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

d) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

e) deliberare sulle operazioni di credito, su relazione scritta e firmata dal direttore, da allegarsi agli atti del Consiglio;

f) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e il saggio di interesse;

g) formare i bilanci e le relazioni e quanto altro deve formare oggetto di esame e di discussione da parte dell'assemblea;

h) deliberare sulla compravendita o la permuta di immobili di proprietà o provenienti dal realizzo di propri crediti;

i) provvedere a tutto quanto occorra per il regolare funzionamento dell'Istituto;

l) approvare i regolamenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

m) nominare il direttore e determinare le condizioni di impiego;

n) nominare il personale di qualunque grado di cui sia indispensabile l'assunzione alle dirette dipendenze dell'Istituto, fissandone i requisiti e le attribuzioni;

o) determinare i contratti di lavoro del personale dell'Istituto;

p) su proposta del direttore, e con il consenso delle Aziende di credito partecipanti, deliberare che siano chiamati a prestare servizio presso l'Istituto dipendenti delle Aziende stesse.

Il Consiglio può demandare determinate attribuzioni, con le facoltà e le limitazioni che esso fisserà alla Giunta esecutiva. Designerà altresì, su proposta del direttore, un funzionario dell'Istituto incaricato di sostituire il direttore stesso in caso di assenza o impedimento.

Art. 17.

Spetta alla Giunta esecutiva deliberare:

a) sulle operazioni di concessione di credito e sulle relative garanzie entro i limiti di valore stabiliti dal Consiglio;

b) sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche, nonchè su ogni altra operazione ipotecaria, sulla rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

c) sul risconto del portafoglio e sulla cessione dei crediti non cambiari al Mediocredito centrale;

d) sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, sui concordati giudiziari e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinunce di crediti, sulle rinunce a giudizi e a procedimenti esecutivi, sui concorsi dell'Istituto a pubblici incanti, delegando la firma per gli atti e mandati relativi;

e) sulle proposte da presentare al Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza;

f) in via d'urgenza, su affari di competenza del Consiglio di amministrazione, nella prima riunione del quale dovrà, a cura del Presidente, esserne richiesta ratifica.

La deliberazione della Giunta è prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 18.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire le necessarie procure, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; firma i verbali delle loro adunanze e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni assunte.

Il presidente ha i poteri di autorizzare la cancellazione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi a favore dei terzi, le cancellazioni delle trascrizioni e dei precetti eseguiti dal l'Istituto e la restituzione dei pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

In via d'urgenza il presidente ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizio di revocazione e di cassazione, e resistere a quelle promosse contro l'Istituto, riferendone poi alla Giunta nella riunione più prossima.

All'uopo può conferire mandati generali o speciali alle liti, a transigere, a esigere e a quietanzare.

Art. 24 (1° comma)

Gli utili netti dell'esercizio, dopo prelevato il 5 % destinato alla riserva ordinaria ai sensi dell'art. 2428 del Codice civile, nonchè l'importo occorrente per corrispondere ai partecipanti un dividendo sulle rispettive quote conferite non superiore al 5 %, saranno ripartiti nel modo seguente:

il 50 % sarà assegnato al fondo di riserva ordinario;

il 30 % destinato all'istituzione di un fondo di riserva straordinario;

il 20 % a disposizione del Consiglio di amministrazione per favorire le iniziative dirette allo sviluppo ed al perfezionamento delle medie e piccole imprese della provincia di Udine.

(6748)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1963.

Modalità per la prestazione della cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio per ottenere una dilazione al pagamento dei generi prelevati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per la prestazione della cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio per ottenere una dilazione al pagamento dei generi da essi prelevati;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio, per ottenere una dilazione al pagamento dei generi da essi prelevati, può essere prestata in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato ovvero mediante fideiussione bancaria, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

I titoli dello Stato o garantiti dallo Stato sono valutati al valore medio di borsa dell'ultimo semestre ridotto di un decimo.

Art. 2.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nel testo costituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, la misura della cauzione prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori per ottenere la dilazione al pagamento dei generi di monopolio può essere ridotta:

a) ad un decimo dell'importo dei generi prelevati, quando l'ammontare della cauzione prestata varia da un minimo di lire cinque milioni fino a lire dieci milioni;

b) ad un ventesimo dell'importo dei generi prelevati, quando l'ammontare della cauzione prestata sia superiore a lire dieci milioni.

Art. 3.

La cauzione prevista ai precedenti articoli rimane vincolata a favore dell'Amministrazione fino al pagamento dei generi di monopolio per i quali i rivenditori hanno ottenuto dilazione al pagamento. Soddisfatto ogni volta il debito, la medesima cauzione può valere a garentire anche il pagamento dilazionato dei successivi prelevamenti.

Art. 4.

Per quant'altro non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1963

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1963
Registro n. 12 *Monopoli, foglio n.* 260. — MONACELLI

(6795)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1963.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nelle provincie di Imperia, Padova, Rovigo, Verona, Forlì, Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Perugia, Terni, Latina, Roma, Viterbo, Chieti, Pescara, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Taranto, Potenza, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo ottobre 1962-maggio 1963 nelle Provincie sotto indicate rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste allo articolo 1 della citata legge:

Imperia, limitatamente al territorio dei comuni di Apricale, Badalucco, Baiardo, Bordighera, Camporosso, Castellaro, Castel Vittorio, Ceriana, Cervo, Cipressa, Civezza, Diano Marina, Dolceacqua, Imperia, Isolabona, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pigna, Pompeiana, Riva Ligure, San Bartolomeo del Cervo, San Biagio della Cima, San Lorenzo al Mare, San Remo, Santo Stefano al Mare, Seborga, Soldano, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia;

Padova, limitatamente al territorio dei comuni di Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Galzignano, Monselice, Montegrotto Terme;

Rovigo, limitatamente al territorio dei comuni di Badia Polesine (per la frazione di Crocetta), Castelnuovo Bariano (per la frazione di San Pietro Polesine), Fratta Polesine, Lendinara, San Bellino, Trecenta;

Verona, limitatamente al territorio del comune di Monteforte d'Alpone;

Forlì, limitatamente al territorio dei comuni di Bagno di Romagna (località Casanova dell'Alpe, Crocedevoli, Montegranalli, Paganico, Pagno, Pietrapazza, Ritrocoli, Riopetroso, Riosalvo, Selvapiana, Leghettina), Verghereto (località Balze, Capanne, Corneto, Pereto, Nasseto, Riofreddo, Tavolizzi, Montecoronaro, Sant'Alessio, Montioni);

Arezzo, limitatamente al territorio dei comuni di Badia Tedalda, Bibbiena, Capolona, Caprese Michelangelo, Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pian di Sco, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, Sestino, Stia e Talla per l'intera superficie territoriale; Laterina, Terranuova Bracciolini con esclusione della zona di pianura sino a 170 metri s. l. m.; Montevarchi, Bucine, Pergine Valdarno, Civitella in Val di Chiana, Monte S. Savino, Marciano della Chiana, Foiano della Chiana, Lucignano, Subbiano con esclusione della zona di pianura sino a 260 metri s. l. m.; Arezzo, Cortona e Castiglion Fiorentino con esclusione della zona di pianura sino a 300 metri s. l. m.; Anghiari, Monterchi e Sansepolcro con esclusione della zona di pianura sino a 320 metri sul l. m.;

Firenze, limitatamente al territorio dei comuni di Barberino di Mugello, Cantagallo, Montespertoli, Vernio;

Lucca, limitatamente alle zone di pianura dei comuni di Capannori, Lucca, Versilia;

Pisa, limitatamente al territorio dei comuni della Alta Val di Cecina;

Perugia, limitatamente al territorio dei comuni di Assisi, Bastia, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castiglione del Lago, Cerreto di Spoleto, Città della Pieve, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Magione, Marsciano, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Sigillo, Spello, Spoleto, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica, Valtopina;

Terni, limitatamente al territorio del comune di Montegabbione;

Latina, limitatamente al territorio dei comuni di Cori, Fondi, Gaeta, Monte San Biagio, Ponza, Priverno, Sezze, Sperlonga, Ventotene;

Roma, limitatamente al territorio dei comuni di Affile, Agosta, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Anzio, Arcinazzo Romano, Ariccia, Arsoli, Bracciano, Camerata Nuova, Canale Monterano, Canterano, Capena, Castel Gandolfo, Castel Madama, Cervara di Roma, Cerveteri, Cineto Romano, Civitavecchia, Fiano Romano, Filacciano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia, Jenne, Lanuvio, Mandela, Manziana, Marano Equo, Marcellina, Marino, Nemi, Nettuno, Palombara Sabina, Pomezia, Ponzano Romano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Papa, Rocca Santo Stefano, Roiate, Roma, zona prenestina e Valsacco, Lepina, Agro romano, Roviano, Santa Marinella, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallepietra, Velletri, Vicovaro, Vivaro, alta valle dell'Aniene;

Viterbo, limitatamente al territorio dei comuni di Acquapendente, Arlena di Castro, Bagnoregio, Barbarano Romano, Bassano in Teverina, Blera, Bolsena, Bomarzo, Canepina, Capodimonte, Capralora, Castiglione in Teverina, Celleno, Cellere, Civitella di Agliano, Corchiano, Farnese, Gallese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro, Montefiascone, Monte Romano, Nepi, Onano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Tarquinia, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano;

Chieti, limitatamente al territorio dei comuni di Altino, Archi, Ari, Arielli, Atessa, Bucchianico, Canosa Sannita, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castel Frentano, Chieti, Crecchio, Cupello, Fossacesia, Francavilla al Mare, Frisa, Giuliano Teatino, Lama dei Peligni, Lanciano, Miglianico, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, San Giovanni Teatino, San Salvo, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torrevecchia Teatina, Treglio, Vacri, Vasto, Villamagna;

Pescara, limitatamente al territorio dei comuni di Loreto Aprutino, Penne;

Napoli, limitatamente al territorio dei comuni di Acerra, Afragola, Agerola, Anacapri, Arzano, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Caivano, Camposano, Capri, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Crispano, Comiziano, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Grumo Nevano, Liveri, Mariglianella, Marigliano, MassaLubrense, Meta, Napoli (frazioni di Barra, Poggioreale, Ponticelli, Porchiano, San Giovanni a Teduccio), Nola, Ottaviano, Piano di Sorrento, Pimonte, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Quarto, Resina, Roccarainola, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, Sant'Angelo, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Torre Annunziata, Torre del Greco, Vico Equense, Volla;

Salerno, limitatamente al territorio dei comuni di Albanella, Altavilla Silentina, Amalfi, Angri, Atrani, Battipaglia, Campagna, Capaccio, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Eboli, Furore, Giffoni Valle Piana, Maiori, Mercato San Severino, Minori, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Olevano sul Tusciano, Pagani, Pontecagnano Faiano, Positano, Praiano, Ravello, Roccapiemonte, Salerno, San Marzano sul Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, San Valentino Torio, Sarno, Scafati, Scala, Serre, Siano, Tramonti, Vietri sul Mare;

Bari, limitatamente al territorio dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Andria, Binetto, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa di Puglia, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Lecorotondo, Monopoli, Noci, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Turi;

Brindisi, limitatamente al territorio dei comuni di Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Mesagne, Ostuni, San Donaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo;

Taranto, limitatamente al territorio dei comuni di Manduria (frazioni di Acuti, Cicari, Fogge, Lella, Perrino, Sant'Angelo, Tabaccaro, Tarentini), Martina Franca (frazioni di Alfieri, Cupina, Cupina Grassi, Ferrari, Lentini, Monte Pelusiello, Pezzamammarella, Pozzo Salerno, Presidente, Rospano);

Potenza, limitatamente al territorio dei comuni di Grumento Nova, Marsico Vetere;

Catanzaro, limitatamente al territorio dei comuni di Arena, Belcastro, Belvedere di Spinello, Casabona, Crotone, Filogaso, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Nicotera, Petronà, Pianopoli, Rocca di Neto, Rombiolo, San Calogero, San Costantino Calabro, Scandale, Soveria Mannelli;

Cosenza, limitatamente al territorio dei comuni di Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Morano Calabro, Mottafollone, San Basile, San Donato di Ninea, San Sosti, Saracena;

Reggio Calabria, limitatamente al territorio dei comuni di Anoia, Bagnara Calabra, Camini, Candidoni, Caulonia, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Giffone, Gioia Tauro, Gioiosa Ionica, Grotteria, Laureana di Borrello, Marina di Gioiosa Ionica, Maropati, Melicucca, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Placanica, Polistena, Riace, Rizziconi, Roccella Ionica, Rosarno, San Giorgio Morgeto, San Procopio, Santa Cristina d'Aspromonte, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Sinopoli, Stignano, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio, Villa San Giovanni,

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli arti-

coli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole ricadenti nelle zone sopra elencate, che abbiano subìto un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo ottobre 1962-maggio 1963.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1963

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(6587)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del comune di Bormio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sondrio per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 giugno 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il territorio del comune di Bormio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Bormio (Sondrio);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con i suoi prati, i suoi torrenti le vicine colline ed i boschi, forma un'insieme paesistico di eccezionale importanza, mentre gli aspetti e le conformazioni del terreno e della vegetazione si fondono con le pregievoli costruzioni sorte nel tempo, cosicchè il tutto oltre ad essere un quadro naturale di cospicua bellezza costituisce un complesso eccezionale di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale;

Decreta:

Il territorio del comune di Bormio, delimitato come segue: dalla statale dello Stelvio, sino ai confini del comune di Valfurva; dalla statale dello Stelvio, ai confini del comune di Valdisotto; dalla statale dello Stelvio, sino ai confini del comune di Val di Dentro; dalla statale dello Stelvio, sino alla cima del monte Reit, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sondrio.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Bormio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 giugno 1963

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
SCARASCIA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sondrio

Verbale n. 1 dell'adunanza del 13 giugno 1962

(Omissis).

BORMIO *Tutela paesistica.*

(Omissis).

La Commissione

Sentito il parere del rappresentante del comune di Bormio nella persona del sig. Pelosi Renzo;

Considerato che la zona che si vuol vincolare è caratterizzata dalla presenza di pregevoli monumenti d'arte, da un'ampia pianura erbosa contenuta da pendici boscose chiuse nel fondo delle dolomitiche creste del Reit, dall'episodio importantissimo della sua ampia conca montana, da zone percorse da strade di notevole traffico turistico-internazionale, quali:

lo sbocco della Valdisotto;

val di Dentro;

lo sbocco della valle di Santa Caterina di Valfurva;

linea delle creste del Reit, che costituiscono punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visuale panoramica sopradescritta;

Visto che la zona in questione ha un rilevante interesse storico e monumentale per i pregevoli monumenti d'arte che ivi insistono;

che inoltre, la zona stessa con i suoi prati, i suoi torrenti, le colline che si ergono d'appresso, i boschi, forma un insieme paesistico di notevole interesse, e che gli aspetti e le conformazioni del terreno e della vegetazione si fondono con le pregevoli costruzioni sorte nel tempo, così che il tutto oltre a costituire un quadro di cospicuo carattere di bellezza naturale forma anche un complesso eccezionale di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale;

Delibera all'unanimità, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su tutto il territorio del Comune di Bormio, limitato:

dalla statale dello Stelvio, sino ai confini del comune di Valfurva;
dalla statale dello Stelvio, ai confini del comune di Valdisotto;
dalla statale dello Stelvio, sino ai confini del comune di Val di Dentro;
dalla statale dello Stelvio, sino alla cima del monte Reit.

Comune di Bormio

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio del comune di Bormio il giorno 16 agosto 1962 e vi è rimasta affissa sino al 16 novembre 1962.

Entro i tre mesi di pubblicazione non sono stati presentati a questo Ufficio reclami od opposizioni.

Il Sindaco

Il Segretario comunale

(6695)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1963.
Classificazione tra le comunali di una strada nel comune di Sacrofano (Roma).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione in data 4 aprile 1962, numero 4/972, con la quale il comune di Sacrofano (Roma) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica « Monte Musino » costruita dall'Ente Maremma, della lunghezza complessiva di km. 2,570;

Visto il voto n. 954 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 14 maggio 1963, con il quale detto Consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica denominata « Monte Musino » che collega il borgo rurale « Pineto » con la strada comunale « Canneto » della lunghezza di km. 2,570, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco del comune di Sacrofano (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6767)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.
Classificazione tra le provinciali di undici strade in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1960, n. 12045, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Parma e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Sant'Andrea Bagni-Varano-Ponte Paroia-San Vittore-Piedivia (Salsomaggiore)	km.	23,000
2) Bardi - Boccolo de' Tassi - confine Piacenza	»	12,000
3) Fidenza - Tabiano Terme	»	7,300
4) Salsomaggiore - Tabiano Terme	»	6,150
5) Fontevivo - Strada statale n. 9 (Emilia)	»	2,250
6) Varano Marchesi - Medesano	»	9,050
7) Martorano - Monticelli Terme - strada per Montecchio	»	6,550
8) Strada del Pilastrello - Monticelli Terme	»	1,200
9) S. Secondo - Castellaicardi - Fontanellato	»	6,000
10) Collecchio - Pontetaro	»	8,100
11) Soragna - Chiavica - Ragazzola	»	16,800
Totale	km.	98,400

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 10 giugno 1963, n. 10925, dell'Amministrazione provinciale di Parma;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le undici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6537)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.
Classificazione tra le provinciali di undici strade in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126, e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1960, n. 10705, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Bologna e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano b) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano b) sono comprese le strade:

1) San Giovanni in Persiceto Funo di Argelato: parte in prossimità di San Giovanni in Persiceto al km. 13,900 della strada provinciale Persicetana e raggiunge la strada provinciale Galliera al chilometro 8,300 presso Funo di Argelato, attraversando l'abitato di Sala Bolognese e la strada provinciale Padullese a km. 1 dall'abitato di Padulle	km.	15,470
2) Palata: si stacca dalla sinistra della ex strada provinciale San Matteo della Decima al km. 7,840 (ora Strada statale n. 255) in località Decima di Persiceto e raggiunge il capoluogo di Crevalcore	»	6,761
3) Crevalcore-Galeazza: si stacca dalla circonvallazione nord del capoluogo di Crevalcore e, raggiunta la località di Caselle, si divide in due rami: quello verso est raggiunge il confine con Ferrara in località Galeazza; quello verso ovest raggiunge il confine con Modena in località Camposanto sul Panaro	»	18,430
4) Basso Reno: parte dalla circonvallazione del comune di Pieve di Cento in prossimità del km. 12,600 della strada provinciale Centese e raggiunge la Strada statale n. 64 al km. 124,290 presso l'abitato di Malalbergo, toccando l'abitato di Galliera, di San Venanzio di Galliera ed attraversa la strada provinciale Galliera al km. 27,100 .	»	23,425
5) Medicina-Sant'Antonio Quaderna: parte da Medicina al km. 24 della San Vitale e raggiunge Molinella attraverso Sant'Antonio di Quaderna e, con diramazione da quest'ultima località, in confine con la provincia di Ferrara verso Argenta	»	28,150
6) Castelli Guelfi: si stacca dalla destra della ex provinciale San Vitale al km. 13,500 (ora Strada statale n. 253) raggiunge la Strada statale n. 9 presso Ozzano Emilia, toccando le località di Prunato e il Ponte .	»	8,800
7) Bassa Bolognese: parte dalla circonvallazione di San Giorgio di Piano in corrispondenza del km. 14,300 della strada provinciale Galliera e raggiunge lo estremo nord di Minerbio, attraversando l'abitato di Bentivoglio e la Strada statale n. 64 al km. 115,390 in località Canaletto	»	10,300
8) via Lunga: si stacca dalla sinistra della strada provinciale Crevalcorese al km. 8,850 in prossimità dell'abitato di Crevalcore e raggiunge la strada comunale Galletti sul confine con Castelfranco Emilia, attraverso il capoluogo di Sant'Agata Bolognese e la frazione Maggi .	»	10,792
9) via delle Budrie: si stacca dalla circonvallazione sud dell'abitato di San Giovanni in Persiceto e raggiunge la statale n. 9 in località Ponte Samoggia alla progressiva km. 129,240 toccando le località di « Le Budrie », « Villa » e Castelletto, attraversando il passaggio a livello della Bologna-Milano nei pressi della stazione di Samoggia	km.	10,430
10) San Pietro in Casale - Statale n. 64: la strada parte in prossimità di San Pietro in Casale al km. 22,200 della strada provinciale Galliera e raggiunge la Strada statale n. 64 al km. 120,060, attraversando la località denominata Gavaseto ed una zona industriale con importanti zuccherifici	»	7,720
11) Baricella-Altedo: si stacca dalla provinciale San Donato a Baricella e raggiunge la Strada statale n. 64 presso Altedo	»	4,200
Totale . . .	km.	144,478

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 4 giugno 1963, n. 2647, dell'Amministrazione provinciale di Bologna;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le undici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6536)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1963.

Classificazione tra le provinciali di sedici strade in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1960, numero 49716, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Firenze e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Strada di Panna, da Galliano a Santa Lucia sulla Strada statale n. 65	km.	8,125
2) Traversa di Carmignano, dalla Strada statale n. 66 presso Poggio a Caiano a Carmignano	»	4,875
3) Via di Rimorti o di Val d'Orlo, da Castelfiorentino per Rimorti al confine con la provincia di Pisa in luogo detto Casastrada	»	10,750
4) Certaldo-Tavernelle, dalla via Lucardese presso Certaldo per Marcialla a Tavernelle sulla Strada statale n. 2	»	11,819
5) Via di San Donnino, dalla Fonte sulla provinciale Val d'Elsa per San Donnino a Barberino Val d'Elsa sulla Strada statale n. 2	»	10,999
6) Traversa del Ferrone, dal Ferrone sulla provinciale Val di Greve alla strada sulla provinciale Chiantigiana per Grassina	»	3,600
7) Via del Virginio, dal Ponte di Baccaiano sulla provinciale Volterrana alla Ginestra sulla provinciale Val di Pesa	»	5,480
8) Traversa di Pelago, dal « Cartellone » sulla Strada statale n. 70 a Pelago	»	3,800
9) Torri - Volognano - Rosano, dal Bombone sulla n. 89 per Torri e Volognano a Rosano	»	15,298
10) Grevigiana per Mercatale, da San Casciano sulla Strada statale n. 2 per Mercatale Val di Pesa al Ponte di Gabbiano sulla Chiantigiana per Val di Greve	»	11,200
11) Via di Scandicci, da Scandicci per Mosciano a San Vincenzo sulla provinciale Val di Pesa	»	14,170
12) Via di Toiano, da Vinci a Cerreto Guidi	»	5,080
13) Panzano-Testalepre, dalla Chiantigiana per Grassina presso Panzano per Testalepre, si innesta alla n. 92 alle Quattro Strade	»	11,300
14) Frassineta-Campeggio-Borgo Bisano, dalla Piancaldolese al confine con la provincia di Bologna per Borgo Bisano	»	2,800
15) Lamporecchio-Vinci, da Vinci al confine con la provincia di Pistoia nei pressi di Borgano per Lamporecchio .	»	2,415
16) Certaldo - Lungagnano - Montespertoli, da Certaldo per Lungagnana a Montespertoli	»	13,400
per un totale di	km.	134,111

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Vista la nota 27 giugno 1963 dell'Amministrazione provinciale di Firenze;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le sedici strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il Ministro: SULLO

(6778)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nella « XI Mostra internazionale del tessile. Fibre naturali, artificiali e sintetiche. Chimica e macchine tessili ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XI Mostra internazionale del tessile. Fibre naturali, artificiali e sintetiche. Chimica e macchine tessili » che avrà luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 14 al 23 settembre 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° luglio 1963

Il Ministro: TOGNI

(6694)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa costruzioni edili e stradali Edelweiss, con sede in Aosta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1963, con il quale, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa costruzioni edili e stradali Edelweiss, con sede in Aosta, ed il dottor Cesare Dujany è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi;

Vista la lettera del predetto commissario governativo con la quale è stato proposto il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente;

Vista la situazione patrimoniale in data 11 aprile 1963, dalla quale risulta che la Cooperativa non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito il parere, in via d'urgenza, del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa costruzioni edili e stradali Edelweiss, con sede in Aosta, costituita per rogito Colombo del 6 aprile 1954, repertorio n. 2657, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Laurencet Silvio ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(6747)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1963.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1961, con cui si è provveduto alla nomina di nuovi componenti del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana, a norma dell'art. 3, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la nota n. 28 del 17 giugno 1963, con cui il presidente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana ha comunicato che il dott. Vincenzo Venerosi Pesciolini è stato nominato presidente della circoscrizione Toscana dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, in sostituzione del dott. Carlo Alberto Gigliotti;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Ai fini previsti dall'art. 3, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, il dott. Vincenzo Venerosi Pesciolini è nominato componente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la Toscana, in sostituzione del dott. Carlo Alberto Gigliotti.

Roma, addì 10 luglio 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(6745)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.

Il 10 luglio 1963, in base ad autorizzazione disposta con legge 3 gennaio 1963, n. 68, è stato effettuato in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, relativa agli uffici e controlli nazionali abbinati ed al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.

In conformità dell'art. 27, la suddetta Convenzione è entrata in vigore il 10 luglio 1963.

(6689)

Concessione di exequatur

In data 4 giugno 1963 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Peter Scott Stephens, C.M.G., Console generale di Gran Bretagna a Milano, con circoscrizione sulle provincie della Lombardia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige.

(6616)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1963, la provincia di Taranto, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 147.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6811)

Autorizzazione alla provincia di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1963, la provincia di Siracusa, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 872.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6812)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentanove società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 maggio 1963, le seguenti Società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa edilizia « Casa dello statale », con sede in Bari, costituita per rogito Vernice in data 15 ottobre 1946, repertorio 12365;

2) Società cooperativa edificatrice « Nuova Bologna », con sede in Bologna, costituita per rogito Chiossi in data 23 febbraio 1957, repertorio 2587/688;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Monte Lungo », con sede in Mignano (Caserta), costituita per rogito Marchegiano in data 28 agosto 1946, repertorio 1497;

4) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Proletaria », con sede in San Morello, frazione Scala Coeli (Cosenza), costituita per rogito Parisi in data 22 marzo 1945, repertorio 11129;

5) Società cooperativa di consumo « Fratellanza », con sede in Scala Coeli (Cosenza), costituita per rogito Parisi in data 18 febbraio 1946, repertorio 11417;

6) Società cooperativa agricola « del Reduce », con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito Marchiano in data 17 agosto 1946, repertorio 3415;

7) Società cooperativa di consumo « Mantignano », con sede in Mantignano (Firenze), costituita per rogito Ritzu in data 6 agosto 1945, repertorio 2518;

8) Società cooperativa edificatrice « fra operai della Nuova Pignone », con sede in Firenze, costituita per rogito Chiurazzi in data 19 aprile 1949, repertorio 5952;

9) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci e Combattenti », con sede in Alvito (Frosinone), costituita per rogito Fanelli in data 3 maggio 1946, repertorio 3287;

10) Società cooperativa di consumo « Concerto Musicale di Alvito », con sede in Alvito (Frosinone), costituita per rogito Fanelli in data 6 novembre 1945, repertorio 3260.

11) Società cooperativa di lavoro « La Ricostituente », con sede in San Vittore sul Lazio (Frosinone), costituita per rogito Golini Petrarcone in data 1º marzo 1945, repertorio 7367;

12) Società cooperativa di consumo « La Rinascente » con sede in Vicalvi (Frosinone), costituita per rogito Paniccia in data 19 marzo 1945, repertorio 23;

13) Società cooperativa « Atinate per la ricostruzione agraria », con sede in Atina (Frosinone), costituita per rogito Tutinelli in data 29 ottobre 1944, repertorio 15052;

14) Società cooperativa « Per la costruzione opere edili e stradali in Villa Santa Lucia », con sede in Villa Santa Lucia (Frosinone), costituita per rogito Squeglia il 7 giugno 1943, repertorio 30;

15) Società cooperativa di consumo « Casa del Reduce », con sede in Pontecorvo (Frosinone), costituita per rogito Baccari in data 8 novembre 1946, repertorio 882;

16) Società cooperativa « Lavoratori e Reduci », con sede in Pontecorvo (Frosinone), costituita per rogito Baccari in data 30 dicembre 1945, repertorio 459;

17) Società cooperativa di lavoro « U.L.E.A.A. - Unione Lavoratori Edili ed Affini Arpino », con sede in Arpino (Frosinone), costituita per rogito Panetta in data 29 dicembre 1945, repertorio 12545/9282;

18) Società cooperativa edile stradale « Emancipatrice », con sede in San Donato Val Comino (Frosinone), costituita per rogito Tuminelli in data 26 febbraio 1946;

19) Società cooperativa alimentare di produzione e lavoro « San Benedetto », con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Golini in data 10 aprile 1946, repertorio 7847;

20) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci Villa Santa Lucia », con sede in Villa Santa Lucia (Frosinone), costituita per rogito Squeglia in data 20 febbraio 1946, repertorio 224;

21) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci e Lavoratori », con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 20 ottobre 1946;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Il Liri », con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 22 gennaio 1946;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « C.I.A.M. - Isolana Artigiani e Meccanici », con sede in Isola Liri (Frosinone), costituita per rogito Savona in data 12 febbraio 1946;

24) Società cooperativa di produzione e lavoro « Sociale del Liri », con sede in San Giorgio a Liri (Frosinone), costituita per rogito Tudino in data 31 ottobre 1946, repertorio 4027;

25) Società cooperativa esercenti « Aurora », con sede in San Donato Val di Cosimo (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 31 agosto 1946, repertorio 1975;

26) Società cooperativa di consumo agricola « Fra operai e contadini San Domenico », con sede in Sora, località Ponte d'Olmo (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 29 luglio 1946, repertorio 1937;

27) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoratori Industria boschiva », con sede in Sora (Frosinone), costituita per rogito Monaco in data 4 novembre 1946, repertorio 2109;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « Mabe », con sede in Roccastrada (Grosseto), costituita per rogito Valentini in data 23 ottobre 1946, repertorio 12456;

29) Società cooperativa edilizia « San Paolo », con sede in Livorno, costituita per rogito Bastianelli in data 18 luglio 1951, repertorio 5773;

30) Società cooperativa edilizia « Bligny 5757 », con sede in Milano, costituita per rogito Ricci in data 17 aprile 1947, repertorio 86/30;

31) Società cooperativa « Sacra Famiglia », con sede in Mairago (Milano), costituita per rogito Ferrari in data 8 dicembre 1945, repertorio 210;

32) Società cooperativa di consumo « del Popolo », con sede in Ciano di Zocca (Modena), costituita per rogito Natali, in data 24 luglio 1945, repertorio 92/60;

33) Società cooperativa edilizia « Contribuenti INA-Casa - Il Capannone », con sede in Sassuolo (Modena), costituita per rogito Senni Buratti in data 8 aprile 1959, repertorio 9608;

34) Società cooperativa edilizia « S.C.I.S.P. », con sede in Bagnoli di Napoli, costituita per rogito Pirolo in data 10 novembre 1955, repertorio 229;

35) Società cooperativa edilizia « Comenpi », con sede in Napoli, costituita per rogito Spena in data 7 marzo 1959;

36) Società cooperativa di produzione e lavoro « Italia », con sede in Giugliano Campania (Napoli), costituita per rogito Jazzetti in data 5 giugno 1957, repertorio 403;

37) Società cooperativa edilizia « C.E.T.R.A. », con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 28 luglio 1954 repertorio 20803;

38) Società cooperativa edilizia « I Gemelli », con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 18 luglio 1956, repertorio 52912;

39) Società cooperativa agricola « di Vazzola », con sede in Vazzola (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 7 agosto 1961, repertorio 7921.

(6782)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Volere e Potere », con sede in San Vero Milis (Cagliari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 giugno 1963, la Società cooperativa agricola « Volere e Potere » con sede in San Vero Milis (Cagliari), costituita per rogito Piu in data 25 agosto 1948 è sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Nonnoi Salvatore.

(6622)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di San Nicola Manfredi

Con decreto provveditoriale n. 34716 in data 10 luglio 1963 è stato approvato il piano di zona del comune di San Nicola Manfredi, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto è stata respinta l'opposizione diretta da alcuni naturali della frazione Toccanisi.

Il provveditore: ing. Fortunato GANGEMI

(6789)

Approvazione del piano di zona del comune di Ceppaloni

Con decreto provveditoriale n. 34715 in data 10 luglio 1963, è stato approvato, con stralcio delle sistemazioni attinenti la località Santa Croce, il piano di zona del comune di Ceppaloni, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167 con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto sono state accolte le opposizioni a firma di: 1) Fantasia Diomede; 2) Di Donato Antonio; 3) Fantasia Giuseppe, e respinte le opposizioni a firma di: 1) Barone Emilio; 2) Parente Amedeo ed altri; 3) Imbriani Vincenzo, Natalino ed Ennio, mentre non dà luogo a provvedere l'opposizione a firma di De Vizia Vincenzo.

Il provveditore: ing. Fortunato GANGEMI

(6790)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

136

Corso dei cambi del 18 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,79	621,74	621,73	621,77	621,75	621,19	621,81	621,80	121,75	621,75
$ Can.	576,20	575,80	576 —	576 —	575,55	576 —	576,20	576,20	576 —	576 —
Fr. Sv.	143,78	143,76	143,77	143,7575	143,74	143,76	143,75	143,80	143,75	143.75
Kr D.	90,09	90,08	90,07	90,075	90,10	90,09	90,08	90,10	90,08	90,08
Kr. N.	87,03	87,02	87,04	87,02	87,05	87,03	87,02	87,05	87,02	87,02
Kr. Sv.	120,09	120,06	120,10	120,11	120 —	120,08	120,95	120,07	120,08	120,08
Fol.	172,72	172,60	172,62	172,57	172,75	172,75	172,60	172,65	172,62	172,65
Fr. B.	12,46	12,46	12,4625	12,46375	12,4575	12,46	12,462	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,90	126,90	126,89	126,89	126,90	126,91	126,895	126,92	126,90	126,90
Lst.	1741,71	1741,45	1741,45	1741,45	1741,25	1741,59	1741,60	1741,75	1741,50	1741,50
Dm. occ.	156,22	156,18	156,17	156,145	156,16	156,21	156,16	156,25	156,22	156,18
Scell. Austr.	24,09	24,09	24,10	24,0925	24,05	24,10	24,098	24,10	24,10	24,10
Escudo Port.	21,72	21,72	21,70	21,72	21,79	21,72	21,71	21,72	21,73	21,72

Media dei titoli del 18 luglio 1963

Rendita 5 % 1935	106,925
Redimibile 3,50 % 1934	90,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101.625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1963

1 Dollaro USA	621,79
1 Dollaro canadese	576,10
1 Franco svizzero	143,754
1 Corona danese	90,077
1 Corona norvegese	87,02
1 Corona svedese	120,102
1 Fiorino olandese	172,585
1 Franco belga	12,463
1 Franco francese	126,892
1 Lira sterlina	1741,525
1 Marco germanico	156,152
1 Scellino austriaco	24,095
1 Escudo Port.	21,715

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1963, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 288, il ricorso straordinario prodotto il 25 maggio 1957 dal prof. Rodolfo Cocco contro la Commissione provinciale di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, numero 160, funzionante presso il Provveditorato agli studi di Napoli, avverso i seguenti provvedimenti:

decisione n. 56332 del 27 novembre 1956, con la quale fu respinto il ricorso dell'insegnante medesimo circa la sua mancata nomina, per conferma, ad incaricato di materie tecniche commerciali presso la scuola di avviamento professionale a tipo commerciale « Coppino » di Napoli per l'anno scolastico 1956-57;

nomina del prof. Giuseppe De Santo, per conferma ad incaricato di dette materie presso la Scuola di avviamento « Diego Colamarino » di Torre del Greco;

è stato accolto limitatamente all'impugnazione della decisione 27 novembre 1956, mentre è dichiarato inammissibile per la parte concernente la nomina ad incaricato del prof. Giuseppe De Santo.

(6437)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Maurig Alma, ved. Bastiancig;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Capriva del Friuli e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Maurig Alma, ved. Bastiancig, nata a Capriva del Friuli, addì 21 giugno 1906, residente a Capriva del Friuli, via Roma n. 30, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Bastiancig » in « Bastiani ».

Gorizia, addì 2 luglio 1963

Il prefetto: PRINCIVALLE

(6553)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli per il reclutamento di venti ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 7 ottobre 1957, n. 968;
Vista la legge 6 marzo 1958, n. 247, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 249.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento di venti ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti, da ammettere al corso di pilotaggio aereo che avrà inizio il 2 settembre 1963 presso l'Aeroscuola dell'Aeronautica militare, in Lecce.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali di Stato Maggiore di complemento, in servizio temporaneo o in congedo illimitato, con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

b) siano nati in data successiva al 2 settembre 1939;

c) siano dotati della idoneità fisio-psicologica per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare di aeroplano.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da lire 200, non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
la data ed il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a contrarre una ferma di anni sei a decorrere dalla data di inizio del corso di pilotaggio aereo, ferma nella quale saranno commutate le ferme o rafferme alle quali fossero eventualmente vincolati i concorrenti in servizio temporaneo.

I candidati nella posizione di congedo illimitato, dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso indirizzo. Essi hanno l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni di indirizzo telegraficamente al Ministero difesa-Marina Maripers Roma. Si intederanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta, per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di indirizzo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora il candidato si trovi in servizio temporaneo, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, qualora il candidato sia in congedo illimitato, per i dipendenti civili dello Stato è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:
l'estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente in carta legale da lire 200;
il certificato di cittadinanza italiana, per i soli ufficiali di complemento in congedo illimitato, in carta legale da lire 200 di data non anteriore al 10 maggio 1963.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione marina militare o presso altre Amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso con decreto motivato, quei concorrenti che, non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso di pilotaggio aereo.

Art. 5.

Gli accertamenti della idoneità fisio-psicologica, della durata presumibile di circa tre giorni, saranno effettuati presso l'Istituto medico-legale di Napoli della Aeronautica militare, a mezzo di visita medica e di esami funzionali e psicologici.

Contro il loro esito non è ammesso appello.

I concorrenti avviati a Napoli per i suddetti accertamenti sanitari fruiranno del trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Per i candidati risultati idonei, le autorità sanitarie esprimeranno un giudizio complessivo graduato in tre categorie: 1° Ottimo 2° Buono 3° Sufficiente.

I candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identità o di altro documento legale di riconoscimento, pena la esclusione dal concorso.

Art. 6.

I candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari, saranno ordinati in una unica graduatoria.

La graduatoria verrà formata da apposita Commissione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La predetta Commissione sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:
presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;
membri: due ufficiali superiori del Corpo di Stato Maggiore;
segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina.

La graduatoria di cui sopra verrà formata in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) alla classifica ottenuta negli accertamenti fisio-psicologici:
con l'assegnazione di 100 punti per la 1ª categoria (ottimo), 70 punti per la 2ª categoria (buono), 40 punti per la 3ª categoria (sufficiente);

2) alla classifica ottenuta nella nomina a guardiamarina di complemento:
con l'assegnazione del punteggio corrispondente al valore totale dei punti risultanti dalla graduatoria formata per la nomina ad ufficiale, moltiplicato per il coefficiente 5;

3) agli eventuali altri titoli posseduti
con l'assegnazione di 1 punto per ogni tre mesi di servizio prestato da ufficiale, fino ad un massimo di 10 punti;
con l'assegnazione, da parte della Commissione giudicatrice del concorso, di un punteggio non superiore a 10, per il complesso delle qualità militari e professionali risultante dalla documentazione caratteristica di ciascun candidato.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 giugno 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti a parità di merito, dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici 3ª Divisione stato giuridico nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 6, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi al corso di pilotaggio.

L'intero corso per il conseguimento del brevetto di pilota sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero della difesa.

Al termine del corso, agli ufficiali che abbiano superato le prove e gli esami tecnici prescritti, sarà conferito il brevetto di pilota militare. Per quanto riguarda i tipi di brevetto di

pilotaggio e le modalità per il loro rilascio si applicheranno le disposizioni della legge 7 ottobre 1957, n. 968 e della legge 6 marzo 1958, n. 247 e successive modificazioni.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa ha facoltà di dimettere dal corso gli ufficiali che per ragioni fisiche e per mancanza di attitudini al pilotaggio o per motivi disciplinari siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso stesso.

Art. 9.

Gli ufficiali che non portino a termine o non superino il corso di pilotaggio aereo o che vengano successivamente esonerati dal pilotaggio, saranno prosciolti dalla ferma contratta di anni sei con l'obbligo di completare la ferma o la rafferma cui fossero precedentemente vincolati.

Art. 10.

Al completamento della ferma di anni sei, gli ufficiali di complemento piloti, reclutati a norma del presente bando, saranno collocati in congedo illimitato.

Coloro che avranno compiuto almeno quattro anni della ferma di sei anni, potranno chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa. Sulla domanda deciderà il Ministro per la difesa, in relazione alle esigenze di servizio.

Art. 11.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato ai sensi del precedente articolo 10 avranno diritto ad un premio di congedamento di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato, per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre sarà considerato come intero, quando sia stato prestato servizio almeno per 3 mesi.

Art. 12.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore.

Art. 13.

Gli ufficiali piloti di complemento saranno impiegati in relazione al tipo di brevetto conseguito presso « Reparti aerei Antisom » o presso « Reparti elicotteri ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1963
Registro n. 66 Difesa-Marina, foglio n. 86. — MANAI

ALLEGATO UNICO

(Modello di domanda su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - 3ª Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . . .)
il . . . . abitante a (1) . . . . . .
provincia di . . . . . via . . . . . . n. . .
chiedo di essere ammesso al corso di pilotaggio per ufficiali di Stato Maggiore di complemento che avrà inizio il 2 settembre 1963.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di non aver riportato condanne penali (2);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (3) . . . .;

Io sottoscritto in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio, mi obbligo a contrarre una ferma di anni sei a decorrere dalla data di inizio del corso di pilotaggio.

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta da bollo da lire 200;

2) . . . .

. . . . lì . . . . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (4) . . . .

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(3) Gli ufficiali di complemento in servizio temporaneo dovranno indicare la loro attuale destinazione di servizio e dovranno inoltrare la presente domanda per il tramite gerarchico.

(4) Firma del segretario comunale del Comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o del capo ufficio se il candidato è dipendente statale.

(6754)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA - FIRENZE

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nell'edificio demaniale sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia, sito in Pistoia, piazza della Resistenza.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n 16, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 27 giugno 1946, n. 37 e le leggi 3 febbraio 1951, n. 164 e 165;

Vista la legge 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il decreto presidenziale n. 8239 in data 14 aprile 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1961, registro n. 4, foglio n. 133, col quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 3095 redatta dall'Ufficio del genio civile di Pistoia in data 1° marzo 1961 per lavori di ricostruzione di un fabbricato demaniale in Pistoia, piazza della Resistenza, destinato a sede dell'Ufficio del genio civile dell'importo complessivo di L. 42.800.000 ivi comprese L. 2.665.000, quale 2 % dell'importo complessivo dell'opera; per opere di abbellimento artistico di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 237, opere che in detta perizia si prevedeva dovessero essere costituite da « bassorilievi in bronzo o marmo raffiguranti opere e forze del lavoro, da inserirsi nel pilastro centrale della scala principale dell'edificio;

Ritenuto che in sede di compilazione dello schema del bando di concorso nazionale è emersa l'opportunità di eseguire opere artistiche diverse da quelle previste in un primo tempo;

Vista la perizia all'uopo redatta dall'Ufficio del genio civile di Pistoia n. 3095 in data 17 aprile 1962 dell'importo globale di L. 42.800.000 di cui L. 38.650.000 per lavori di appalto, L. 300.000 per lavori in economia, L. 1.185.000 per imprevisti e L. 2.665.000 per opere artistiche;

Visto il bando di appalto concorso per la spesa presunta di L. 2.665.000;

Visto il voto del C.T.A. n. 23369 in data 28 aprile 1962;

Ritenuto che detta perizia è meritevole di approvazione limitatamente a quanto concerne le opere di abbellimento artistico e che alla relativa spesa si può far fronte con i fondi impegnati con decreto presidenziale n. 8239 in data 14 aprile 1961;

Ai sensi della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata limitatamente alle opere artistiche per il fabbricato di cui alle premesse nell'importo di L. 2.665.000, in sostituzione della corrispondente parte della perizia originaria n. 3095 in data 1° marzo 1961, la perizia n. 3095 in data 17 aprile 1962, predisposta dall'Ufficio del genio civile di Pistoia.

Art. 2.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione delle opere artistiche di cui trattasi, per la spesa di L. 2.665.000.

Art. 3.

Alla spesa di L. 2.665.000, si farà fronte con i fondi impegnati per opere di abbellimento artistico con decreto presidenziale n. 8239 in data 14 aprile 1961.

Art. 4.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Firenze, addì 30 giugno 1962

Il provveditore: BIRAGHI

Il primo referendario direttore: BACICCHI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione Regionale di Firenze, addì 30 luglio 1962
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 51

Bando di concorso per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte nell'edificio demaniale sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia, sito in Pistoia, piazza della Resistenza, ai sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 1.

Il provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Toscana bandisce un concorso pubblico fra artisti di cittadinanza italiana per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata, destinata alla decorazione dell'edificio demaniale sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia.

Descrizione dell'opera

L'opera artistica oggetto del presente bando dovrà essere costituita da una scultura da collocorsi al centro della costruenda vasca nel piazzale a sud dell'edificio suddetto; tale vasca, da costruirsi direttamente a spesa dell'Amministrazione, avrà pianta quadrata con lati interni di ml. 3 e lati esterni, compresa la banchina, di ml. 4,90.

L'opera d'arte dovrà essere eseguita in bronzo, in materiale lapideo o misto in bronzo e pietra con la più ampia libertà circa le dimensioni, il carattere ed il soggetto della scultura stessa.

Il relativo bozzetto ed i disegni illustrativi dovranno essere eseguiti nel rapporto di 1:5.

Art. 2.

Ogni artista concorrente dovrà presentare gli elaborati seguenti:

a) un bozzetto dell'opera nella scala indicata;

b) un particolare al vero da cui risulti la tecnica che intende eseguire;

c) un campione del materiale o dei materiali che propone di impiegare;

d) una esauriente relazione illustrativa dell'opera, in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirato, agli elementi tecnici che lo caratterizzeranno ed alle modalità previste per collocamento in sito;

e) una dichiarazione su carta bollata da L. 300 con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e particolari che possano influire sulla esecuzione dell'opera;

f) certificato di cittadinanza italiana redatto in competente bollo.

Gli elaborati prescritti dovranno pervenire a cura e spese ed a rischio dei concorrenti entro novanta (90) giorni naturali consecutivi a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata mentre i bozzetti ed ogni altro elaborato artistico dovranno pervenire entro lo stesso termine accuratamente protetti ed imballati.

Non saranno presi in considerazione elaborati che pervenissero oltre la scadenza; essi verranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. L'Amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 3.

Gli elaborati presentati al concorso porteranno la intestazione « Concorso per opera d'arte per l'edificio demaniale, sede dell'Ufficio del genio civile di Pistoia » e saranno contrassegnati da un motto seguito da un numero che verrà ripetuto sull'involucro di una busta opaca e sigillata da allegare alla relazione di accompagnamento.

In tale busta oltre ai documenti di cui all'art. 2, lettere *e*) ed *f*) saranno ripetute in apposito biglietto, il motto ed il numero di contrassegno e saranno indicati il cognome, nome ed indirizzo del concorrente.

Art. 4.

Gli artisti che desiderino prendere parte al concorso dovranno rivolgersi all'Ufficio del genio civile di Pistoia per ottenere copia dei grafici e delle fotografie riguardanti la ubicazione dell'opera d'arte a cui intendono concorrere.

A richiesta, detto Ufficio invierà tali documenti a mezzo raccomandata, ma non risponderà li eventuali disguidi o ritardi.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno ed a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La Commissione giudicherà inappellabilmente: verrà dichiarato vincitore l'elaborato che in una graduatoria di meriti risulti al primo posto. La Commissione aprirà soltanto la busta afferente l'elaborato dichiarato vincitore.

Essa potrà suggerire eventuali direttive per l'esecuzione dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore dovrà ritenersi compensato con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata, gli verrà corrisposto il corrispondente compenso forfetario di L. 2.665.000 (lire duemilioniseicentosessantacinquemila).

Su detta somma, a norma dell'art. 3 della legge citata 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta la quota del 2% a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto e per nessun motivo agli artisti non dichiarati vincitori.

Nel caso che ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno degli elaborati sia ritenuto meritevole di realizzazione l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere diversamente a sua discrezione.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

Per disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista vincitore, incaricato della esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

Il compenso forfetario di cui all'art. 6 deve intendersi comprensivo di ogni corrispettivo, niuno escluso od eccettuato; per qualsiasi onere e spesa che si attenga alla realizzazione ed al collocamento in sito dell'opera.

Art. 8.

Il tempo utile per dare ultimata l'opera aggiudicata è stabilito di mesi tre dalla data del verbale di consegna.

In difetto sarà applicata una penale di L. 2000 (duemila) per ogni giorno di ritardo.

Art. 9.

La liquidazione dei compensi dovuti avverrà su fattura per i 9/10 entro due mesi dalla data di ultimazione accertata con apposito certificato.

Art. 10.

A concorso espletato i concorrenti dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro degli elaborati entro non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso. Quello prescelto rimarrà di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Resteranno a carico del vincitore tutte le spese relative alla stipula della convenzione, di bollo e di registro e di I.G.E. senza diritto di rivalsa.

Art. 11.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

(6701)

Concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche nel nuovo palazzo degli Uffici finanziari della provincia di Massa-Carrara, in Massa.

IL PROVVEDITORE

(*Omissis*).

Ritenuto che in detto edificio devono essere eseguite le opere artistiche di cui alla legge 29 luglio 1948, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Ritenuto che le somme all'uopo accantonate devono essere congruamente aumentate ed adeguate alla misura del 2% prevista nelle predette leggi;

Vista la perizia all'uopo predisposta dall'Ufficio del genio civile di Massa-Carrara in data 27 novembre 1961, n. 4729, per la maggiore spesa di L. 800.000;

Visto il bando di appalto concorso predisposto dall'Ufficio del genio civile di Massa-Carrara, per la spesa presunta di L. 3.600.000;

Visto il voto C.T.A. 18 gennaio 1962, n. 22884;

Ritenuto che detta perizia è meritevole di approvazione e che alla relativa spesa si può far fronte coi fondi a disposizione di questo Provveditorato in conto residui;

A termini della legge e del regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la perizia 27 novembre 1961, n. 4729, redatta dall'Ufficio del genio civile di Massa-Carrara relativa alle opere artistiche da eseguire nell'edificio di cui alle premesse per la maggiore spesa di L. 800.000.

Art. 2.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione delle opere artistiche di cui trattasi, per la spesa di L. 3.600.000.

Art. 3.

Alla spesa di L. 800.000 eccedente quella già impegnata in L. 2.800.000 col decreto presidenziale n. 38080 del 6 dicembre 1958, richiamata nelle premesse, si fa fronte con impegno sul Capitolo 170/3 D., del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Firenze, addì 11 giugno 1962

p. *Il provveditore* (dott. ing. Federico BIRAGHI)
V. DE SANCTIS

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione Regionale di Firenze, addì 31 luglio 1962
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 74

Bando di concorso per ideazione ed esecuzione di opere d'arte nel palazzo degli Uffici finanziari della provincia di Massa-Carrara ai sensi delle leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana bandisce un concorso pubblico fra artisti di cittadinanza italiana per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate, destinate alla decorazione del palazzo degli Uffici finanziari della provincia di Massa-Carrara, in Massa.

Descrizione delle opere

Opera 1ª: Due pannelli, ciascuno delle dimensioni di metri 1,50 di larghezza per m. 4,00 di altezza, in marmo, maiolica, pietra od altro materiale idoneo, da collocarsi di fronte sulle pareti laterali dell'atrio d'ingresso principale dell'edificio.

La composizione avrà per tema l'attività economica-industriale della provincia di Massa-Carrara.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rapporto di 1:10. E' richiesto inoltre un particolare al vero di dimensioni convenienti.

Opera 2ª: Due pannelli ognuno delle dimensioni di m. 0,90 di larghezza per m. 2,40 di altezza, in uno dei materiali suindicati, da collocarsi all'esterno dell'edificio e precisamente sulle pareti a lato dell'ingresso principale.

La composizione è a soggetto libero.

E' richiesta l'esecuzione di un bozzetto nel rapporto di 1:5 ed un particolare al vero, di dimensioni convenienti.

Opera 3ª: Un arazzo, delle dimensioni di m. 4,50 di larghezza per m. 1,85 di altezza da collocarsi sulla parete di destra della sala di riunione dell'Intendenza di finanza.

La composizione è a soggetto libero.

Dovrà essere eseguito un bozzetto nel rapporto di 1:5 ed un particolare al vero, di dimensioni convenienti.

Opera 4ª: Un gruppo scultoreo in bronzo lucido naturale sorretto da adeguato piedistallo in marmo da collocarsi d'angolo nella predetta sala di riunione dell'Intendenza di finanza.

La composizione è a soggetto libero.

Il bozzetto dovrà essere eseguito nel rappotro di 1:4.

Art. 2.

Ogni artista potrà concorrere per una o più opere e, per ciascuna di esse, dovrà presentare gli elaborati seguenti:

a) un bozzetto dell'opera della scala indicata;

b) un particolare al vero della 1ª, 2ª, 3ª, opera da cui risulti la tecnica che intende seguire;

c) un campione del materiale e dei materiali che propone di impiegare;

d) un esauriente relazione illustrativa dell'opera, in triplice copia, con particolare riferimento agli intendimenti artistici che l'hanno ispirata, agli elementi tecnici che la caratterizzano ed alle modalità previste pel collocamento in sito.

Gli elaborati prescritti dovranno pervenire, a cura e spese ed a rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per la Toscana, con sede in Firenze, via dei Servi n. 15, entro 90 (novanta) giorni naturali, consecutivi a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

I documenti saranno rimessi in busta chiusa e sigillata a mezzo raccomandata, esclusivamente per posta di Stato, mentre i bozzetti ed ogni altro elaborato artistico dovranno pervenire, entro lo stesso termine, accuratamente protetti ed imballati.

Non saranno presi in considerazione elaborati che pervenissero oltre la scadenza; essi verranno trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. L'Amministrazione non risponderà degli elaborati non ritirati entro tale termine.

Art. 3.

Gli elaborati presentati al concorso porteranno la intestazione « Concorso per opere d'arte per il palazzo degli Uffici finanziari della provincia di Massa-Carrara. Opere n. ...... » e saranno contrassegnati da un motto seguito da un numero che verrà ripetuto sull'involucro di una busta opaca e sigillata da allegare alla relazione di accompagnamento.

Nella busta, in apposito biglietto, saranno ripetuti il motto ed il numero di contrassegno e saranno indicati il cognome, nome ed indirizzo del concorrente.

Art. 4.

Gli artisti che desiderano prendere parte al concorso dovranno rivolgersi all'Ufficio del genio civile di Massa-Carrara per ottenere copia dei grafici riguardanti l'ubicazione delle opere d'arte a cui intendono concorrere.

A richiesta, detto Ufficio invierà tali documenti a mezzo raccomandata, ma non risponderà di eventuali disguidi o ritardi.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da apposita Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione emetterà validamente le proprie decisioni con la presenza di almeno due terzi dei suoi membri più uno ed a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi la presiede.

La Commissione giudicherà inappellabilmente, e per ogni opera messa a concorso verrà dichiarato vincitore l'elaborato che nella graduatoria di merito risulti al primo posto. La Commissione aprirà soltanto la busta afferente agli elaborati dichiarati vincitori.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori dovranno ritenersi compensati con l'affidamento dell'esecuzione dell'opera.

Ad opera ultimata e collaudata, verrà loro corrisposto il corrispondente compenso come appresso:

Opera 1ª: L. 1.000.000 (lire unmilione);
Opera 2ª: » 600.000 (lire seicentomila);
Opera 3ª: » 1.200.000 (lire unmilioneduecentomila);
Opera 4ª: » 800.000 (lire ottocentomila).

Su dette somme, a norma dell'art. 3 della citata legge 29 luglio 1949, n. 717, verrà trattenuta la quota del 2% a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti non dichiarati vincitori.

Nel caso che ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno degli elaborati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere diversamente, a sua discrezione.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

Per disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione e l'artista vincitore, incaricato della esecuzione dell'opera e del suo collocamento in sito, verrà stipulata apposita convenzione.

I compensi forfetari di cui all'art. 6 devono intendersi comprensivi di ogni corrispettivo, niuno escluso od eccettuato, per qualsiasi onere e spesa che si attenga alla realizzazione ed al collocamento in sito delle opere.

Art. 8.

Il tempo utile per dare ultimate le opere aggiudicate è stabilito di mesi 6 (sei) dalla data del verbale di consegna. In difetto, sarà applicata una penale di L. 5.000 per giorno di ritardo.

Art. 9.

La liquidazione dei compensi dovuti avverrà su fattura per i 9/10 entro due mesi dalla data di ultimazione accertata con apposito certificato.

Il rimanente 1/10 sarà corrisposto dopo il collaudo che sarà espletato entro sei mesi dalla data di ultimazione.

A concorso espletato i concorrenti dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro degli elaborati, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito del concorso. Quelli prescelti rimarranno di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Resteranno a carico del vincitore tutte le spese relative alla stipula della convenzione, di bollo, e di registro e di I.G.E. senza diritto a rivalsa.

Art. 10.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei partecipanti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

(6702)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1963, registro n. 18, foglio n. 92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 18 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami citato nelle premesse, è prorogato fino a tutto il 31 agosto 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1963
Registro n. 30 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 267

(6822)

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a otto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale civile della carriera ausiliaria riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1963.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1963, registro n. 18, foglio n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 18 maggio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad otto posti di inserviente in prova nel ruolo del personale civile della carriera ausiliaria del Ministero della difesa-Aeronautica, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso citato nelle premesse, è prorogato fino a tutto il 31 agosto 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1963
Registro n. 30 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 268

(6823)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dichiarazione di esito negativo del concorso per esami a due posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 46 Finanze, foglio n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1962, n. 26, con il quale è stato indetto, tra gli altri, il concorso per esami a due posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1963, registro n. 9 Finanze, foglio n. 247, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 9 aprile 1963, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte dell'esame di cui sopra;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice dai quali risulta che nessuno dei candidati ammessi si è presentato a sostenere le prove scritte dell'esame in parola;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico predetto;

Decreta:

Articolo unico.

E' dichiarato concluso con esito negativo il concorso per esami a due posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, citato nelle premesse, perchè nessuno dei candidati ammessi si è presentato a sostenere le relative prove scritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1963
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 278. — BAIOCCHI

(6699)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 5273 del 1° giugno 1962, con il quale è stato bandito un concorso per diciassette posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le designazioni per terna prescritte dalle disposizioni vigenti;

Viste le designazioni del Prefetto di Roma relative al presidente ed al segretario;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:
Giuffrida dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:
Piccoli dott. Federico, ispettore generale medico;
Maurizio prof. dott. Eugenio, direttore di clinica ostetrico-ginecologica;
Custo prof. dott. Edilio, libero esercente specialista in ostetricia;
Baldoni Milena, ostetrica condotta.

Segretario:
Valeri dott. Francesco, direttore di Sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 28 giugno 1963

Il medico provinciale: TRAVERSA

(6707)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sostitutivo dell'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del sopracitato decreto presidenziale;

Visto il proprio precedente decreto n. 1109 del 15 marzo 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per le condotte mediche vacanti in Provincia al 30 novembre 1962;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le proposte formulate dagli Ordini professionali e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza al 30 novembre 1962, è costituita come appresso:

Presidente:
Maddalena dott. Paolo, vice prefetto vicario.

Componenti:
Chimienti dott. Nicola, medico provinciale;
Petrone dott. Potito, primario medico dell'Ospedale provinciale di San Carlo di Potenza;
Marcucci prof. dott. Giuseppe, primario chirurgo dell'Ospedale provinciale San Carlo di Potenza;
Fulcoli dott. Giacomo, medico condotto titolare del comune di Pietragalla.

Segretario:
Dalestrino dott. Antonio, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza.

Potenza, addì 3 luglio 1963

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(6706)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario del comune di Rapallo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8328 del 15 novembre 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rapallo;

Vista la lettera del 21 maggio 1963, n. 37480, con la quale il prefetto di Genova designava quale presidente della Commissione giudicatrice il dott. Augusto Bianco;

Vista la designazione proposta dal comune di Rapallo nonchè la terna proposta dall'Ordine dei medici della Provincia circa la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modicati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Rapallo di cui in narrativa, è costituita come appresso:

Presidente:

Bianco dott. Augusto, vice prefetto vicario.

Componenti:

Petrilli prof. dott. Fernando Luigi, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Genova;

Fieschi prof. dott. Aminta, direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di Genova;

Bazzicalupo dott. Leopoldo, medico provinciale di Genova;

Suzzi Valli prof. dott. Enea, ufficiale sanitario di ruolo.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giuseppe Patti, consigliere di 1ª classe del ruolo amministrativo-direttivo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà sede in Genova.

Il presente decreto verrà anche pubblicato per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale.

Genova, addì 3 luglio 1963

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(6755)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di La Maddalena.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4068, del 12 novembre 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di La Maddalena;

Viste le proposte dell'Ordine dei medici della provincia di Sassari;

Sentito il sindaco del comune di La Maddalena;

Visto l'art. 8 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 5 e 6 del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di La Maddalena, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Valerio Giovanni, vice prefetto vicario.

Membri:

Fadda dott. Michele, medico provinciale;

Angelillo prof. Bruno, direttore dell'Istituto d'igiene;

Breda prof. Raffaello, direttore di clinica medica universitaria;

Ruggiu dott. Michele, ufficiale sanitario;

Romano dott. Mario, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato, nei modi e sensi di legge.

Sassari, addì 26 giugno 1963

Il medico provinciale: FADDA

(6708)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FERRARA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 736 in data 16 febbraio 1963, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1962, rispettivamente in Guarda Ferrarese del comune di Ro e nel comune di Goro;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e dei Comuni interessati per la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara alla data del 30 novembre 1962, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

degli Uberti dott. Uberto, vice prefetto.

Componenti:

Scandura dott. Salvatore, medico provinciale;

Parenti prof. Giancarlo, primario chirurgo dell'Arcispedale Sant'Anna, designato dall'Ordine dei medici della provincia di Ferrara;

Canella prof. Carlo, primario medico dell'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara;

Baia dott. Pier Marco, medico condotto del comune di Ro, designato dal Comune medesimo.

Segretario:

Di Marco dott. Carmelo, consigliere, in servizio presso la Prefettura di Ferrara.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Ferrara, addì 9 luglio 1963

Il medico provinciale: SCANDURA

(6705)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1754 del 12 marzo 1963, con cui veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di quattro posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Bari e dei Comuni interessati
Visto l'art. 50 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nelle persone dei signori:
Presidente:
Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.
Componenti:
Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;
Valle prof. dott. Giuseppe, direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Bari;
Traina prof. dott. Giovanni, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Vinicolo Gerarda, ostetrica condotta.
Il dott. Donato Ressa, funzionario di prefettura, eserciterà le funzioni di segretario.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio provinciale sanitario di Bari e dei Comuni interessati.

Bari, addì 4 luglio 1963

Il medico provinciale: CARONNA

(6471)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1566 del 6 aprile 1963, con il quale, la signorina Cau Vittoria è stata dichiarata vincitrice, in seguito a concorso, della condotta ostetrica del comune di Ginestra degli Schiavoni;
Vista la lettera con la quale il sindaco del comune di Ginestra degli Schiavoni comunica che la signorina Cau Vittoria ha rinunciato al posto, per cui la predetta sede è rimasta vacante;
Viste le domande di ammissione al concorso prodotte dalle candidate con la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;
Vista la graduatoria delle candidate idonee al concorso, approvata con decreto di quest'Ufficio n. 788/A/G del 13 febbraio 1963;
Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La signorina Izzo Anna Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Ginestra degli Schiavoni.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 24 giugno 1963

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 1240, in data 6 aprile 1963, con il quale la signora Catauro Pasqualina è stata dichiarata vincitrice, in seguito a concorso, della condotta ostetrica del comune di Paupisi;
Vista la lettera in data 21 maggio 1963 con la quale il sindaco di Paupisi comunica che la signora Catauro Pasqualina rinuncia alla nomina di ostetrica condotta di quel Comune;
Viste le domande di ammissione al concorso prodotte dalle candidate con la indicazione delle sedi in ordine di preferenza;
Vista la graduatoria delle candidate idonee al concorso, approvata con decreto di quest'Ufficio n. 788/A/G del 13 febbraio 1963;
Constatato che la signorina Cau Vittoria, già dichiarata vincitrice di altra condotta ostetrica, ha optato per la sede di Paupisi, da lei richiesta in ordine di preferenza;
Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La signorina Cau Vittoria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Paupisi.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 24 giugno 1963

Il medico provinciale: SEGRETO

(6709)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Revoca dei decreti di graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3889 in data 20 giugno 1963, con il quale veniva approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia che avevano conseguita l'idoneità nel concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1961 ed il successivo decreto n. 3890 di pari data con il quale venivano dichiarati vincitori, nel rispettivo ordine di preferenza, i primi undici classificati delle varie condotte messe a concorso;
Riesaminati accuratamente i verbali della Commissione giudicatrice, dai quali emergono alcune inesattezze materiali suscettibili di modificare l'ordine della graduatoria anzidetto;
Ravvisata l'opportunità, per le ragioni prospettate, di revocare i decreti in parola già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 173 in data 1° luglio 1963, alle pagine 3439-3440 e nel Foglio annunzi legali della Prefettura di Campobasso n. 103 in data 5 giugno 1963, alle pagine 749, 750, 751;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono revocati, per le ragioni esposte nelle premesse, i decreti n. 3889 e n. 3890, entrambi in data 20 giugno 1963, con i quali, rispettivamente, veniva approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia che avevano conseguita la idoneità nel concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1961 e venivano dichiarati vincitori i primi undici classificati, delle varie condotte messe a concorso, nel rispettivo ordine di preferenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 8 luglio 1963

Il medico provinciale: TURSI

(6756)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 23 gennaio 1962, n. 138, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1961 nella provincia di Reggio Calabria;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto in data 22 febbraio 1963, n. 393, di questo Ufficio, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Di Leo Salvatore . punti 53,95
2. De Angelis Manlio . » 53,43
3. Riccobene Elio . » 51,87
4. Mazzaferro Giuseppe » 50,15
5. Valenti Stefano . » 49,59
6. Lacava Antonino . . » 49,40
7. Asprea Ilario . . » 49,01
8. Zoccali Antonino . . . » 48,48
9. Gregorio Giuseppe . . . » 48,26
10. Mammone Francesco . . » 45,97
11. Carnà Pietro . » 44,81
12. Macrì Francesco » 44,11
13. Maio Francesco » 41,47
14. Ciurleo Aladino » 39,69
15. Laganà Matteo » 35,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Ministero della sanità Ufficio del veterinario provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 5 giugno 1963

Il veterinario provinciale: ADELCHI

(6400)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2798, del 31 dicembre 1962, con il quale veniva assegnata al dott. Silveri Gino la condotta veterinaria del comune di Avezzano, a seguito di pubblico concorso;

Letta la nota n. 87 del 1° marzo 1963, con la quale il sindaco di Avezzano ha comunicato chè il precitato dott. Silveri Gino, a seguito di regolare invito, non ha assunto servizio;

Letta la nota n. 971 del 1° marzo 1963, con la quale, a seguito della rinuncia del dott. Silveri, veniva invitato ad accettare la condotta il dott. Fernando De Remigis;

Letto il telegramma con cui il dott. De Remigis Fernando comunica di non accettare l'assegnazione;

Vista la graduatoria approvata con decreto n. 2797 del 31 dicembre 1962 e considerato che, in base alla graduatoria medesima, ha diritto all'assegnazione della condotta il dottor Celestino Nucci:

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La condotta veterianaria del comune di Avezzano è assegnata al dott. Celestino Nucci.

Il sindaco di Avezzano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

L'Aquila, addì 26 giugno 1963

Il Veterinario provinciale

(6397)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI COMO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice per l'espletamento del concorso ad un posto di veterinario condotto in provincia di Como.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto in data 11 giugno 1963, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Como;

Rilevato che nella redazione del decreto stesso si è incorso in errore materiale nella indicazione del nome del componente la Commissione suddetta, docente in clinica medica veterinaria;

Ritenuto necessario provvedere alle opportune rettifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto citato in premessa, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Como, il prof. Bianchi Carlo, docente in clinica medica veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunci legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Como, nonchè in quelli dei Comuni facenti parte del Consorzio veterinario.

Como, addì 5 luglio 1963

Il veterinario provinciale: GARLANDA

(6634)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.